



REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI CARRIERE ALIAS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA

Art. 1 Finalità e oggetto del Regolamento

1. La finalità del presente Regolamento è quella di promuovere il benessere psico-fisico relazionale delle persone che studiano nell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria (d'ora in poi Università) e di favorire la realizzazione di un ambiente di studio inclusivo, basato sul principio della pari dignità delle persone e sul riconoscimento del diritto all'autodeterminazione di genere per coloro che sperimentano una incongruenza fra il sesso biologico e l'identità di genere. Allo scopo di limitare situazioni di disagio e discriminazioni per coloro che sono in un percorso di transizione o che non si riconoscono nell'identità di genere anagrafica dotata di valore legale, l'Ateneo riconosce l'attivazione di una identità alias.
2. Il presente Regolamento ha come oggetto la disciplina dell'attivazione e della gestione della "*carriera alias*". La *carriera alias* consiste nell'assegnare alla persona interessata una "*identità*" provvisoria, transitoria e non consolidabile da utilizzare per usufruire dei servizi interni all'Ateneo e svolgere ogni atto di carriera interno all'Ateneo.
3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Ateneo opera in sinergia con il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (d'ora in poi "CUG"), nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 Persone Destinatarie

1. Lo/a studente/ssa regolarmente iscritto/a ed in regola con la contribuzione universitaria ad un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corso di Dottorato, Scuola di specializzazione o master, tra quelli attivi in Ateneo (d'ora innanzi denominato "*Studente/Studentessa*"), può richiedere l'attivazione della *identità alias*, nell'espressione della propria autodeterminazione di genere, sia nel caso in cui sia stato già avviato un percorso di transizione di genere, ai sensi della legge 14 aprile 1982 n. 164 e ss.mm.ii.; sia nel caso in cui sussista un contrasto tra nome anagrafico e aspetto esteriore, fonte di disagio e di difficoltà nelle relazioni interpersonali, e non si sia attivato alcun percorso di transizione di genere.
2. L'identità Alias sarà composta dal cognome anagrafico e dal nome "di elezione" e potrà essere utilizzata solo all'interno dell'Ateneo dalla persona titolare della "*carriera alias*", in ogni atto relativo alla carriera studentesca, nei rapporti con l'amministrazione e con il corpo docente e in tutti gli altri ambiti della vita accademica, nei limiti di quanto indicato agli articoli 4 e 6 del presente regolamento.
3. L'identità alias e la carriera alias sono inscindibilmente associate alla carriera originaria, già attivata in sede di immatricolazione/iscrizione per tutta la durata della carriera accademica, in attesa che il percorso della rettificazione di attribuzione anagrafica di genere, di cui alla legge 164/1982 e ss.mm.ii., porti al rilascio di nuovi documenti di identità personale a seguito di sentenza del Tribunale, passata in giudicato, che ne rettifichi l'attribuzione di genere e, di conseguenza, il nome attribuito alla nascita o fino alla richiesta di nuova modifica delle generalità o di rinuncia da parte dello/a studente/essa.



Art. 3 Attivazione della “Carriera Alias”

Lo/a studente/ssa che intende avvalersi della possibilità di utilizzare un'identità alias deve attenersi alla seguente procedura di attivazione:

1. Presentazione di apposita istanza motivata attraverso un canale di corrispondenza email riservato (alias@unirc.it) utilizzando il modulo di cui all'**allegato A**. Con la sottoscrizione dell'istanza, la persona richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di trovarsi in una delle situazioni previste per il riconoscimento dell'identità Alias, indicando il nome Alias prescelto. Il CUG valuta la sussistenza delle motivazioni a sostegno della richiesta attraverso un colloquio conoscitivo e di accoglienza.
2. Sottoscrizione di un Accordo di riservatezza (di seguito denominato “Accordo”), come riportato in
3. **Allegato B**, congiuntamente da parte dell'interessato/a e del Rettore/ric, in cui sono dettagliati gli obblighi e i doveri da rispettare e le responsabilità in merito all'impiego esclusivamente all'interno dell'Ateneo della nuova identità provvisoria.
4. Individuazione da parte dell'Ateneo (e indicazione nell'Accordo di cui al punto precedente) di una figura accademica – denominata “*Tutor Accademico*” - e di una figura amministrativa – denominata “*Tutor amministrativo*”. Il tutor amministrativo è il referente per la gestione del procedimento e per il monitoraggio sul rispetto di quanto contenuto nell'accordo e nel presente regolamento. Il tutor accademico è chiamato ad assicurare adeguata informazione, supporto ed un primo orientamento agli/lle studenti/esse che intendano avvalersi di una identità alias in Ateneo.
5. Entrambe le figure tutoriali saranno opportunamente individuate tra il personale docente (per il tutor accademico) e amministrativo (per il tutor amministrativo) dell'Ateneo, in possesso di idonei requisiti di professionalità, attitudini nell'ambito dei principi di libertà e di inviolabilità della persona e del diritto all'identità personale e/o esperienze in questo ambito.
6. L'Ateneo, tenuto anche conto delle raccomandazioni contenute nelle “*Linee guida per gli Atenei Italiani sull'implementazione della Carriera Alias della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane*”, si impegna a fornire adeguata formazione in merito ai temi che riguardano l'identità di genere a tutto il personale coinvolto nelle procedure relative alla carriera alias e al personale in contatto diretto con i soggetti richiedenti.
7. L'istanza e l'attivazione della carriera alias non comportano il pagamento di alcuna tassa o contributo aggiuntivo da parte del/della richiedente.
8. L'Ateneo si impegna, salvo esigenze legate alla fattibilità e alla sostenibilità tecnica e gestionale, ad inserire il nome di elezione in ogni sistema informatico dell'Ateneo utilizzato per l'erogazione di servizi interni a favore della comunità studentesca.

Art. 4 Dispositivi e caratteristiche della “Carriera Alias

1. A seguito della firma congiunta dell'accordo di riservatezza, l'Ateneo provvede al rilascio dei seguenti dispositivi:
 - un account alias utilizzabile esclusivamente all'interno dell'Università, garantendo la possibilità di svolgere ogni atto di carriera interno all'Ateneo utilizzando le generalità alias;
 - un nuovo tesserino (badge), qualora già previsto, di riconoscimento con il nome di elezione e la matricola. Il tesserino è utilizzabile solo all'interno dell'Ateneo (per l'accesso ai locali



dell'Università, biblioteche, aule-studio, ecc.) e su di esso dovrà essere applicata anche la foto.

La carriera alias ed i relativi dispositivi (tesserino, credenziali) sono utilizzabili solo all'interno dell'Università ai fini della fruizione dei servizi da questa prestati, rispetto ai quali gli stessi sono validi come documento idoneo per l'identificazione o per l'accesso ai servizi.

2. L'Università attiverà con l'identità alias del /la richiedente la piattaforma ESSE3 (o altra piattaforma di cui l'Ateneo dovesse dotarsi per la gestione delle carriere). L'Università garantisce, inoltre, la possibilità di svolgere ogni atto di carriera, quali ad esempio esami di profitto, discussione della tesi di laurea, con l'identità alias. Con riferimento alla mera proclamazione del conseguimento della laurea o di altro titolo di studio finale (es. Dottorato, Master, Specializzazione), la Commissione competente, per tutelare la riservatezza della persona ed evitare ogni tipo di discriminazione, utilizza l'identità alias, salvo espressa richiesta della persona interessata a che si utilizzino i dati anagrafici.
3. Per ciò che concerne le tasse universitarie l'Ateneo utilizzerà l'identità anagrafica.

Art. 5 Rilascio certificazioni

1. L'Università si impegna a fornire alla persona interessata, nel rispetto della normativa di riferimento, idonea certificazione per uso esterno relativa alla carriera universitaria riferita esclusivamente all'identità anagrafica legalmente riconosciuta del/della medesimo/a. L'identità Alias non produce effetti verso terzi e l'Università non potrà quindi produrre alcuna attestazione o certificazione concernente l'identità Alias.
2. La persona interessata può rilasciare dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, ai sensi del DPR 445/2000, relativamente a stati e qualità personali legate alla carriera universitaria, da utilizzarsi all'esterno dell'Università, esclusivamente con riferimento alla propria identità anagrafica legalmente riconosciuta.
3. Una volta completato il percorso di attribuzione di sesso, la persona interessata, dopo aver consegnato idonea documentazione agli uffici preposti, ha diritto al rilascio di una certificazione rettificata e corrispondente alla nuova identità anagrafica.
4. Nel caso in cui la persona interessata consegua il titolo finale del proprio corso di studi senza che sia passata in giudicato la sentenza di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164 e ss.mm.ii., o che sia reso definitivo provvedimento equipollente, tutti gli atti della carriera si intenderanno riferiti all'identità anagrafica legalmente riconosciuta del/della richiedente e conseguentemente sono emesse le certificazioni e stampata la pergamena di laurea.
5. In caso di interruzione o sospensione dell'identità Alias per qualsivoglia motivo, il richiedente dovrà cessare dall'utilizzo del tesserino di riconoscimento ed ogni altro strumento/accessorio temporaneamente rilasciato, ivi inclusi l'indirizzo di posta elettronica e tutte le credenziali di accesso temporaneamente rilasciate. In tali ipotesi, fino alla cessazione della causa di interruzione/sospensione, il richiedente dovrà utilizzare badge/tesserini preesistenti ed ogni altro accessorio, ivi inclusi il preesistente indirizzo di posta elettronica e le preesistenti credenziali di accesso a piattaforme di cui debba far uso.

Art. 6 Obblighi del/della Richiedente



1. La persona interessata si impegna ad informare l'Università di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità dell'Accordo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, Il/la richiedente si impegna a comunicare tempestivamente al referente amministrativo l'emissione della sentenza di rettifica di attribuzione di sesso e di nome da parte del Tribunale ovvero la decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.
2. Il/la richiedente si impegna ad utilizzare l'identità alias esclusivamente all'interno dell'Ateneo. Si impegna, pertanto, a non compiere atti all'interno dell'Ateneo che abbiano rilevanza esterna (per esempio partecipazione a tirocini, adesione a progetti di mobilità internazionale, etc) utilizzando l'identità alias. In tale ipotesi, lo studente/essa sarà tenuto/a ad utilizzare l'identità anagrafica salvo il caso del completamento del percorso di rettifica di attribuzione del sesso.

Art. 7 Violazione del Regolamento

1. Qualora si abbiano fondati motivi per ritenere che il/la richiedente violi quanto disposto dal presente regolamento e dall'accordo di riservatezza, l'identità alias sarà immediatamente sospesa in via cautelare, all'esito di un'istruttoria preliminare, con provvedimento del Rettore/ric, su indicazione del Direttore del Dipartimento di afferenza, sentito il tutor accademico, fino a diverse disposizioni. L'Ateneo si riserva di valutare eventuali azioni disciplinari.

Art. 8 Durata dell'accordo di riservatezza

1. L'Accordo, e con esso l'identità alias, ha efficacia a far data dalla sottoscrizione
2. L'Accordo si rinnova automaticamente all'inizio di ogni anno accademico in presenza di regolare contribuzione studentesca, salvo che la persona interessata esprima l'intenzione di disattivare/sospendere la propria identità alias.
3. L'Accordo, e con esso l'identità alias, cessa immediatamente, oltre che nei casi di cui all'art. 7, alla conclusione della carriera universitaria e per le persone in transizione di genere al momento della produzione della sentenza definitiva di rettificazione di attribuzione di genere emessa dal Tribunale competente.
4. In tutti i casi, l'identità alias cessa a far data dalla semplice ricezione da parte dei/delle tutor della comunicazione della persona interessata di voler disattivare la propria identità alias.

Art. 9 Trattamento dei dati Personali

1. L'università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria tratterà i dati indicati nell'accordo di riservatezza esclusivamente per le finalità connesse alle procedure ivi specificate nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e in ossequio alle legislazioni nazionale di cui al D. L.gs n.196/2003 come modificato dal D. Lgs n.101/2018 nonché alle norme regolamentari di Ateneo.

Art. 10 Entrata In Vigore e Pubblicità

1. Il presente Regolamento, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo on line di Ateneo. Sarà cura dell'Università, una volta adottato il Regolamento, provvedere a darne adeguata diffusione nelle forme di comunicazione ritenute opportune.



RICHIESTA ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS

Al Magnifico Rettore

Al Presidente del CUG

dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria

Il/La sottoscritto/a _____

C.F. _____ nato/a a _____

In data _____ residente in _____

domicilio (se diverso dalla residenza) _____

indirizzo mail _____

recapito telefonico _____

in qualità di _____

DICHIARA

la sussistenza di un contrasto tra nome anagrafico e aspetto esteriore, fonte di disagio e di difficoltà nelle relazioni interpersonali;

di aver avviato un percorso di transizione di genere

Oppure

di non volere o potere avviare un percorso di transizione di genere

In attuazione,

- dell'art. 2 della Costituzione, il quale riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, inteso come interesse fondamentale della persona a vedere rispettato nei rapporti esterni ciò che è e fa;

- dell'art. 3 della Costituzione, su cui si fonda il diritto inviolabile alla dignità sociale della persona;

- dell'art. 32 della Costituzione, a garanzia dell'integrale benessere fisico, psichico e sociale della persona;



- dell'art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, secondo cui la dignità umana è inviolabile ed essa deve essere rispettata e tutelata;

- del "Regolamento per l'attivazione e la gestione di carriere Alias dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria", approvato con D.R. _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti che possono comportare anche l'applicazione di sanzioni amministrative da parte dell'Università.

Consapevole che la scelta di attivare la carriera alias è in ogni momento reversibile, a semplice richiesta, senza onere di motivazione,

CHIEDE

ai sensi dell'art. 2 del *Regolamento per l'attivazione e la gestione di carriere Alias dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria* l'attivazione della carriera alias indicando " _____ " come nome prescelto per l'identità alias.

Si impegna,

- a sollevare l'Ateneo da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali che dovessero derivargli/le dall'attivazione della carriera alias;

- a comunicare all'Ateneo ogni mutamento in grado di influire sulla carriera alias.

Allega alla presente:

- fotocopia del documento d'identità personale

- n. 2 fototessere

- documentazione attestante l'avvio del percorso di transizione di genere (qualora ci si trovi in questa situazione)

Il/la sottoscritta dichiara di aver letto l'allegata informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016.

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità precisate nell'informativa stessa.

Reggio Cal., li

Firma



Informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Signore/a,

desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione. Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esclusivamente allo scopo di attivare una carriera alias come misura di protezione per le persone che abbiano la necessità di adottare un nome diverso dal nome anagrafico all'interno dell'Ateneo.

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità automatizzata e manuale e i dati saranno conservati e cancellati secondo gli obblighi di legge.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza non poter attivare la carriera alias.

4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti e non saranno oggetto di diffusione.

5. Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria, Via dell'Università n. 25, nella persona del/la Rettore/rice pro tempore.

6. Il designato al trattamento è

7. Le persone autorizzate al trattamento dei dati saranno

8. Presso il Titolare del trattamento è presente il/la Responsabile della protezione dei dati, nominato/a ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il/la Responsabile della protezione dei dati può essere contattato/a ai seguenti indirizzi:

email:

pec:

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica e cancellazione, di limitazione e di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati personali).



Università degli Studi
Mediterranea
di Reggio Calabria

Allegato B

**ACCORDO DI RISERVATEZZA
PER L'ATTIVAZIONE DELL'IDENTITÀ ALIAS DELLA COMPONENTE STUDENTESCA**
ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per l'attivazione e la gestione di carriere Alias
dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
emanato con DR n. del.



CARRIERE ALIAS-ACCORDO DI RISERVATEZZA

PREMESSE

Visto il Decreto Rettorale DR n.del con cui è stato emanato il “Regolamento per l'attivazione e la gestione di carriere Alias dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria”;

Considerato che il Direttore Generale con Determina del ha nominato il/la Dott./essa tutor amministrativo ed il/la prof./essa;tutor accademico per l'attivazione e gestione delle identità alias;

Visto il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016;

Considerata l'istanza pervenuta in data _____ avanzata, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento, da _____, per l'attivazione di una identità alias, mediante l'attribuzione di una identità provvisoria avente validità unicamente all'interno dell'Ateneo, al fine di consentire il concreto esercizio del diritto all'identità personale, rientrante nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.);

Preso atto che la suddetta persona richiedente
Dichiara:

- di aver avviato un percorso di transizione di genere;
- di non volere o potere avviare un percorso di transizione di genere e che per i soli effetti di questo Accordo, di aver individuato come nome elettivo

_____;

LE PARTI:

_____, nata/o a _____, il _____,
domiciliata/o per il presente atto a _____, via _____, n. _____
, matricola n. _____, C.F. _____, corso di iscrizione _____, di seguito
indicato “persona richiedente”

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA, rappresentata dal
Magnifico/a Rettore/RICE nato/a a _____, il _____, di seguito indicata “Università”,

CONCORDANO QUANTO SEGUE



1. L'Università si impegna ad attivare per la persona richiedente un'identità alias, mediante l'assegnazione di una identità provvisoria, transitoria e non consolidabile composta dal nome elettivo, fermi tutti gli altri dati anagrafici già forniti ed accertati
2. L'identità alias sarà inscindibilmente associata a quella già attiva e riferita alla persona richiedente, matricola _____ e proseguirà fintantoché proseguirà la carriera effettiva, fatte salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente o le cause di interruzione nel seguito specificate.
3. L'Università si impegna ad associare, nei sistemi informativi i dati riferiti all'identità alias a quelli relativi all'identità anagrafica della persona richiedente e a rilasciare un account alias, utilizzabile esclusivamente all'interno dell'Università
4. L'Università si impegna a fornire alla persona richiedente un nuovo tesserino (badge), qualora già previsto, di riconoscimento indicante il nome di elezione e la matricola universitaria della persona richiedente. Il tesserino di riconoscimento connesso alla carriera alias, potrà essere esibito esclusivamente all'interno dell'Università e non potrà essere utilizzato per alcun altro scopo, né esibito all'esterno dell'Università.
5. L'Università non produrrà alcuna attestazione o certificazione relativa alla carriera alias.
6. L'Università si impegna a fornire alla persona richiedente, ogni volta che si renda necessario e la normativa lo consenta, idonea certificazione per uso esterno della carriera universitaria riferita all'identità legalmente riconosciuta della/del richiedente.
7. La persona richiedente è consapevole che ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio relativamente a stati, fatti e qualità personali legati alla carriera universitaria, sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 e utilizzata all'esterno dell'Università stessa sarà riferita esclusivamente alla sua identità anagrafica e si impegna pertanto a non far uso dell'identità Alias al di fuori del suo rapporto con l'Università
8. La persona richiedente è consapevole che il titolo di studio e le relative certificazioni, nel caso in cui si laureasse prima dell'emissione di un eventuale definitivo provvedimento di rettifica di attribuzione di sesso da parte dell'autorità competente, riporteranno i dati anagrafici effettivi, indicati nel documento di identità rilasciato dallo Stato Italiano.
9. La persona richiedente si impegna ad informare la/il Tutor accademico ed il tutor amministrativo di qualunque situazione che possa influire sui contenuti e sull'efficacia del presente Accordo. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si impegna a comunicare tempestivamente l'emissione della eventuale sentenza di rettifica di attribuzione di sesso da parte del Tribunale.
10. Qualora venga rilevata una possibile violazione, anche parziale, al presente Accordo di riservatezza l'identità alias sarà bloccata in via cautelare, all'esito di un'istruttoria preliminare; nel caso in cui venga accertata l'effettiva violazione, l'identità alias verrà disattivata, fatte



salve le ulteriori sanzioni che l'organo di disciplina intenderà applicare con riferimento all'identità legalmente riconosciuta.

11. Il presente Accordo di riservatezza ha efficacia a far data dalla sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato a seguito della nuova regolare iscrizione effettuata dal richiedente per l'anno accademico successivo e cessa al momento del passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso emessa dal Tribunale competente ai sensi della legge n. 164/1982 e successive modificazioni ovvero dalla comunicazione della decisione di interrompere il percorso intrapreso finalizzato a tale rettifica.
12. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss. m. e i. e del regolamento UE 2016/679, l'Università tratterà i dati indicati nel presente Accordo esclusivamente per le finalità connesse alle procedure in esso disciplinate.
13. L'Università individua quali figure di riferimento per la gestione del procedimento per gli aspetti informatici di competenza
14. Per qualsivoglia controversia derivante dal presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di

Per l'Università degli studi di Mediterranea di Reggio Calabria, il Rettore

La persona richiedente
